

LIQ. CONTR. N° 42/2024

N. R.G. 93/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|------------------------|--------------|
| dott. Roberta Bonaudi | Presidente |
| dott. Rodolfo Magri' | Giudice |
| dott. Natalia Fiorello | Giudice est. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

BRUNO DALMAZZONE n Rocca Cigliè 25.6.1956 res in Vicoforte, difeso e rappresentato da avv
Cinzia Roggero del foro di Cuneo
per l'apertura della procedura della sua

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua
audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Al ricorso depositato dal Dalmazzone con proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt.
268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., dr.ssa
M.Sugliano, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria
del debitore.

Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese si può affermare :

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è debitore che si trova in situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

che, in particolare, il Dalmazzone espone di avere una esposizione debitoria per euro 57.184.08, dichiarando di poter mettere a disposizione dei creditori il reddito eccedente quanto necessario per il suo mantenimento nonché il ricavato di n° 4 beni mobili registrati a lui intestati;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

BRUNO DALMAZZONE n Rocca Cigliè il 25.6.1956, residente in Vicoforte

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., dr.ssa Mariarosa Sugliano con studio in Cuneo

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b63e0 - Firmato Da: FIORELLO NATALIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 35a86d06908b63e0



ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.300,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 25.11.24

Il Giudice est.

dr. Natalia Fiorello

Il Presidente

dr. Roberta Bonaudi

COMUNICAZIONE UFFICIALE
09 DIC. 2024
AVV. ROGGERS ZINZIA
Dr. GREGO FLAVIO
Dr. SUGUANO MARILISA
PM SEDE

LA CANCELLERIA
Sede

